

ACCORDO
fra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti messicani
sulla trasferibilità delle pensioni

Art. 1

Le limitazioni che l'art. 126 della legge della Previdenza sociale messicana impone in materia di pensioni non si applicheranno ai cittadini italiani pensionati in conformità con la legge messicana e pertanto sarà possibile continuare il pagamento ai suddetti pensionati di tutte le pensioni, comprensive degli eventuali assegni familiari e delle maggiorazioni previste dalla legge, quando questi lascino il territorio messicano trasferendo la loro residenza in Italia.

Art. 2

Ai termini dello stesso art. 126, dietro richiesta del pensionato italiano, la Previdenza sociale messicana corrisponderà, in luogo della pensione spettantegli, l'importo di due annualità della pensione stessa, estinguendosi con detto pagamento tutti i diritti che avrebbe potuto avere come pensionato.

Art. 3

Da parte italiana non esiste né verrà posta alcuna limitazione al trasferimento ed al pagamento in Messico delle pensioni di vecchiaia, per invalidità ed ai superstiti, ivi compresi gli eventuali assegni familiari e le maggiorazioni, nonché delle rendite per infortuni sul lavoro e malattie professionali, spettanti in base alla legislazione italiana ai cittadini messicani, quando questi lascino il territorio italiano trasferendo la loro residenza in Messico.

Art. 4

Restano escluse espressamente da quanto stabilito agli articoli 1 e 3 le prestazioni mediche, per cui, allorché un pensionato si trasferisca nel suo Paese d'origine, l'Ente rispettivo resterà libero da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 5

Le competenti Autorità od Enti dei due Paesi potranno:

- a) concludere gli eventuali accordi amministrativi necessari per dare esecuzione a quanto precede e potranno decidere su tutti gli argomenti di loro competenza, di natura incidentale o accessoria, che, a loro giudizio, siano pertinenti a tal fine;
- b) scambiarsi informazioni rispetto a qualsiasi misura da loro adottata per dare esecuzione al presente Accordo;
- c) fornirsi reciprocamente, a richiesta, informazioni sulle caratteristiche delle pensioni e delle prestazioni che qualsiasi persona riceva in base al presente Accordo;
- d) fornirsi reciprocamente, nel più breve tempo possibile, notizie relative a qualsiasi mutamento, apportato alla legislazione dei propri Paesi, che potrebbe influire sull'applicazione del presente Accordo.

Art. 6

Ai fini del precedente articolo le competenti Autorità saranno:

in Italia

– il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

in Messico

– l'Istituto messicano per la previdenza sociale.

Art. 7

Il presente Accordo avrà validità illimitata, salvo denuncia di una delle due Parti, da farsi per iscritto con preavviso di sei mesi.

Art. 8

Il presente accordo entrerà in vigore alla data che le Parti converranno con uno Scambio di Note diplomatiche.

(Omissis)